



originale

QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 11 del 15/01/2025

OGGETTO:

INCARICO VERIFICA DI CONGRUITA' PERIZIE ESTIMATIVE AREE EDIFICABILI

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

OGGETTO:
INCARICO VERIFICA DI CONGRUITA' PERIZIE ESTIMATIVE AREE EDIFICABILI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2024 "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027 – Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26/11/2024 "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 53 del 20/12/2024 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 27/12/2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 – parte contabile";

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina n. 7 del 04/12/2024 con il quale è stata individuata la titolare di Posizione Organizzativa per l'anno 2025;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2025/2027" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024;

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati gli obiettivi assegnati a questo servizio nel PEG 2025/2027 ed in particolare l'obiettivo di controllo dei tributi locali coerente con le linee di indirizzo approvate nel DUP 2025/2027";

Dato atto che l'attività di recupero dell'evasione/elusione in materia tributaria è sempre gestita a cura del Servizio Tributi, adempiendo a tutte le prescrizioni normative in materia, pur tenendo conto dei numerosi e ripetuti interventi normativi ed al fine di realizzare l'indirizzo politico di lotta all'evasione tributaria e di equità sociale nella distribuzione del carico tributario locale;

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

Richiamate le perizie di stima del valore delle aree edificabili, acquisite al protocollo generale dell'Ente in data 14 agosto 2020 n. 11912 e in data 7 dicembre 2020 n. 18775, riferite rispettivamente agli anni 2014 e 2015, redatte dall'architetto Elisa Garosio ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992 e richiesta dall'Ente al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sulla base delle informazioni fornite da Interporto Bologna Spa nelle memorie difensive allegate alle istanze di accertamento con adesione per l'anno d'imposta 2014;

Richiamata inoltre la perizia di stima del valore delle aree edificabili, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11 febbraio 2021 n. 2717, relativa agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, redatta dall'architetto Elisa Garosio ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992 sulle aree edificabili della Zona Interporto;

Preso atto che risultano emessi i seguenti avvisi d'accertamento riguardanti la rettifica del valore delle aree edificabili e per i quali Interporto Bologna Spa ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna:

- n. 350/2019 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2014
- n. 236/2019 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2014
- n. 258/2020 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2014 (rettifica anche mesi di possesso)
- n. 204/2020 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2014 (rettifica anche mesi di possesso)
- n. 251/2020 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2015
- n. 207/2020 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2015
- n. 345/2021 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2016
- n. 166/2021 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2016
- n. 380/2022 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2017
- n. 302/2022 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2017;

Considerato che ad oggi risulta appellata da Interporto la sentenza depositata in data 31/5/2022 n. 377/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (acquisita al protocollo n. 10291 del 6/6/2022), relativa al ricorso n. 736/2020 depositato il 16/12/2020 da Interporto Bologna SPA contro l'avviso d'accertamento n. 236/2019 prot. 21218 del 20/12/2019. Dopo aver respinto tutti i motivi di ricorso in punto di diritto evidenziati dal contribuente, ha ritenuto congrui i valori proposti dal Comune in sede di mediazione;

Considerato che la Corte di Giustizia Tributaria di Bologna (Sezione n. 2 e n. 3) ha nominato un consulente tecnico d'ufficio con il compito di determinare il valore venale in comune commercio al metro quadro delle aree edificabili di proprietà della società Interporto Bologna Spa oggetto di avviso di accertamento per gli anni d'imposta 2015 ricorso R.G. 318/2021 e 2017 ricorso R.G. 350/2023;

Richiamate le perizie depositate in data 15 maggio 2024 e 3 luglio 2024 dal consulente tecnico d'ufficio con le quali vengono dichiarati non congrui i valori dichiarati dal contribuente e

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

quantificato il valore venale in comune commercio al mq. delle aree in questione per l'anno 2015 in € 24,33/mq e per l'anno 2017 in € 23,78/mq.;

Precisato che risultano presentate dai C.T.P. del Comune di Bentivoglio alcune osservazioni alle reazioni del C.T.U. e per le quali non risultano riscontri nel merito;

Preso atto che il Comune di Bentivoglio ha emesso ulteriori avvisi d'accertamento:

- n. 479/2023 prot. 23258 del 18 dicembre 2023 notificato alla società Interporto Bologna Spa avviso di accertamento per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2018 dell'importo complessivo di euro 437.618,00 (di cui euro 278.872,00 a titolo di tributo, euro 139.436,00 per sanzioni ed euro 19.310,25 per interessi e spese di notifica);
- n. 8/2023 prot. 23261 del 18 dicembre 2023 notificato alla società Interporto Bologna Spa avviso di accertamento per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2018 dell'importo complessivo di euro 52.900,00 (di cui euro 34.488,00 a titolo di tributo, euro 17.244,00 per sanzioni ed euro 1.167,95 per interessi e spese di notifica);

Dato atto che rettifica effettuata con gli atti suindicati riguarda il valore delle aree edificabili dichiarate dal contribuente per l'anno d'imposta 2018, da euro 15,423/mq. a euro 37,380/mq. per le aree edificabili comprese nel 1° PPE 3° stralcio attuativo, euro 50,730/mq. per le aree edificabili comprese nel 2° PPE, euro 36,846/mq. per le aree edificabili comprese nel 3° PPE convenzionato non urbanizzato e infine euro 61,410/mq. per le aree edificabili comprese nel 3° PPE convenzionato e urbanizzato o in fase di urbanizzazioni, valori riconducibili alla perizia di stima redatta da tecnico incarica dall'ente ed approvati con delibera di giunta n. 84 del 4/11/2021;

Vista l'istanza di accertamento con adesione presentata dalla Società Interporto Bologna SPA in data 26 gennaio 2024 acquisite al protocollo generale dell'ente n. 2090 e 2091 in data 29/01/2024 in relazione agli avvisi d'accertamento suindicati, con la quale il contribuente nel ribadire la correttezza del valore delle aree edificabili utilizzato per determinare la base imponibile IMU e TASI, invitava il Comune a formulare una proposta di accertamento con adesione ai sensi del D.LGS. 218/1997;

Dato atto che in data 27 marzo 2024 con nota prot. n. 6060 si è provveduto a formulare proposta di accertamento con adesione in relazione agli avvisi di accertamento IMU n. 479/2023 e TASI n. 8/2023 anno d'imposta 2018 ma non si è raggiunto un accordo con il contribuente;

Visto che Interporto Bologna SPA ha presentato alla Commissione tributaria provinciale di Bologna:

- ricorso giudiziale ricevuto in data 14/5/2024 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 15/05/2024 n. 9467 con istanza di sospensione contro l'avviso d'accertamento IMU n. 479/2023 anno d'imposta 2018;
- ricorso giudiziale ricevuto in data 14/5/2024 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 15/05/2024 n. 9468 con istanza di sospensione contro l'avviso d'accertamento TASI n. 8/2023 anno d'imposta 2018;

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

Considerato che in data 13 dicembre 2024 risulta acquisita agli atti protocollo 23602 proposta di conciliazione extra udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle vertenze IMU/TASI relative agli anni dal 2014 al 2018, pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna per gli anni dal 2015 al 2018 e presso la Corte di Giustizia di II Grado dell'Emilia Romagna per l'anno 2014;

Precisato che la proposta di conciliazione suindicata prevede per gli anni d'imposta 2015 e 2017 l'utilizzo dei valori venali accertati dal CTU nominato dal Giudice;

Valutata la necessità di verificare la congruità delle perizie redatte dal consulente tecnico d'ufficio della Corte di Giustizia Tributaria di Bologna:

- per l'anno d'imposta 2015 effettuata in data 15 maggio 2024 per la Sezione n. 2° ricorso R.G. 318/2021 che quantifica il valore venale in comune commercio al mq. delle aree in questione in € 24,33/mq.
- per l'anno d'imposta 2017 effettuata in data 3 luglio 2024 per la Sezione n. 3° ricorso R.G. 350/2023 che quantifica il valore venale in comune commercio al mq. delle aree in questione in € 23,78/mq.

Ritenuto necessario procedere all'attribuzione di un incarico di verifica della congruità delle perizie depositate suindicate in quanto non risultano riscontri di merito soddisfacenti alle osservazioni effettuate sulle stesse dal Consulente Tecnico di parte del Comune di Bentivoglio e anche in considerazione dell'importanza del valore del contenzioso in essere;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, , il quale così dispone:

"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso"

Considerato che la disposizione normativa costituisce principio generale e che gli Enti Locali attraverso il regolamento di cui all'art. 110, comma 6 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si devono adeguare ai principi ivi indicati;

Considerato che gli stessi principi indicati dal legislatore sono stati per altro previamente indicati dalla Corte dei Conti sezione di controllo, nella adunanza plenaria del 15 febbraio, (deliberazione n. 6/contr/05) nella quale è stato chiarito che affinché il conferimento di incarichi e consulenze sia legittimo sono necessari:

- la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- l'inesistenza della figura professionale all'interno della organizzazione, inesistenza da accertare con una reale ricognizione;
- l'indicazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento;
- l'indicazione della durata;
- la proporzione tra compenso ed utilità conseguita dall'amministrazione.

Verificato quindi che si rende necessario conferire un incarico a professionista esterno all'amministrazione comunale, dotato di specifica professionalità ed in grado di verificare la congruità delle perizie estimative redatte da Consulente Tecnico d'ufficio al fine d'avere gli elementi necessari per valutare la proposta conciliativa presentata dal Contribuente;

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 51 del 20/12/2024 con la quale si è approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2025/2027;
- n. 53 del 20/12/2024 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e si è fissato il limite massimo di spesa in Euro 40.000,00 per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Dato atto che il presente incarico di collaborazione autonoma viene disposto:

- nel rispetto del quadro programmatico come definito nella delibera di Consiglio comunale n. 51/2024
- nel rispetto dei limiti, criteri e modalità, definiti con delibera di Consiglio n. 54 del 30/12/2021, esecutiva, avente per oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure affidamento di contratti di lavoro, servizi e forniture;

Visto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n.

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

- 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto;

Verificato che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Rilevato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto il professionista presenta un curriculum idoneo e si è reso disponibile a svolgere l'incarico in tempo utile per il deposito di eventuali memorie difensive presso la Corte di Giustizia Tributaria per l'udienza prevista per il 7 marzo 2025 nel caso non si dovesse addivenire ad una definizione della controversia;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina delle procedure di affidamento di contratti di lavoro, servizi e forniture ed in particolare il capo II – "Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" – art. 9 "Individuazione della tipologia di procedura" che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto pertanto per motivi tecnici, riconducibili al possesso di specifiche competenze professionali, affidare al Ing. Manaresi Giovanni mediante trattativa diretta incarico esterno del servizio di verifica di congruità delle perizie redatte dal consulente tecnico d'ufficio della Commissione Tributaria Provinciale;

Vista l'offerta dell'Ing. Manaresi Giovanni, ricevuta in data 15 gennaio 2025 prot. 826, relativa all'incarico di verifica di congruità delle perizie redatte dal consulente tecnico d'ufficio della Corte di

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

Giustizia tributaria di primo grado di Bologna, nei ricorsi presentati dalla società Interporto Bologna Spa contro gli avvisi d'accertamento IMU anno d'imposta 2015 e 2017;

Precisato che con il preventivo suindicato si quantifica un onorario di euro 3.000,00 oltre IVA (22%) e cassa previdenza (4%) per un importo complessivo di euro 3.806,40 ritenuti congrui;

Rilevato quindi che il corrispettivo dovuto per quanto richiesto è di euro 3.000,00 oltre IVA (22%) e cassa previdenza (4%) per un ammontare complessivo di spesa pari ad euro 3.806,40 e trova copertura sul capitolo 101403-15 "Consulenze e incarichi professionali" del bilancio 2025/2027 annualità 2025;

Dato atto inoltre che si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, della L. 69/2009, all'accertamento della sussistenza, in capo al soggetto incaricato, del requisito del possesso della "particolare e comprovata specializzazione universitaria", degli altri requisiti previsti dalla normativa e dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (prot. 826 e prot. 864 del 15/1/2025);

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal Certificato di regolarità contributiva rilasciato da InarCASSA in data 14 gennaio 2025 (allegato);

Constato il possesso, da parte del Ing. Manaresi Giovanni, dei requisiti previsti dalla normativa e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, modificato dalla legge 190/2012, come da dichiarazione allegata ed acquisita agli atti con il curriculum professionale;

Acquisito in data 15/01/2025 il codice presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, CIG n. B533668EE2 per il presente incarico;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sulla rete internet, nel rispetto dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "Decreto Sviluppo", convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 34,

Dato atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.lg. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di provvedere all'affidamento mediante incarico esterno del servizio di verifica di congruità delle perizie redatte dal consulente tecnico d'ufficio della Corte di Giustizia Tributaria di Bologna:
 - per l'anno d'imposta 2015 effettuata in data 15 maggio 2024 per la Sezione n. 2° ricorso R.G. 318/2021 che quantifica il valore venale in comune commercio al mq. delle aree in questione in € 24,33/mq.
 - per l'anno d'imposta 2017 effettuata in data 3 luglio 2024 per la Sezione n. 3° ricorso R.G. 350/2023 che quantifica il valore venale in comune commercio al mq. delle aree in questione in € 23,78/mq.
2. Di dare atto che il presente incarico verrà affidato all'ing. Manaresi Giovanni, con studio a Bologna in via Santo Stefano n. 132, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e comprende quanto segue:
 - Verifica congruità delle perizie redatte dal consulente tecnico d'ufficio della Corte di Giustizia Tributaria di Bologna Sezioni n. 2° e 3° relativamente alla quantificazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili per gli anni d'imposta 2015 e 2017
 - Individuazione di eventuali elementi di criticità della perizie con predisposizione relazione dettagliata al fine di valutare l'accoglimento della proposta di conciliazione extra udienza ricevuta da Interporto Bologna ed acquisita agli atti prot. 23602 del 13/12/2024
 - Conclusione dell'attività entro il 5 febbraio 2025
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 3.000,00 più oneri fiscali e IVA e quindi complessivamente euro 3.806,40 per l'incarico di cui sopra, con imputazione all'esercizio corrente:

Esercizio Finanziario	2025		
Cap./Art.	101403-15	Descrizione	Consulenze e incarichi professionali
Missione/Programma	1/04	PdC finanziario	U.1.03.02.11.006
CIG	B533668EE2	CUP	-
Creditore	Ing. Manaresi Giovanni		
Causale	Incarico esterno del servizio di verifica di congruità della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione n. 2° per ricorso R.G. 318/2021		
Importo	3.806,40		

Determinazione del IV_SETTORE n. 11 del 15/01/2025

Modalità finan.	-	Finanziato da FPV	-
-----------------	---	-------------------	---

4. Di aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'arti. 53 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, in capo all'Ing. Manaresi Giovanni e di allegare alla presente copia del curriculum professionale (prot. n. 826 e n. 864 del 15/01/2025);
5. Di dare atto che l'incarico in oggetto non viene trasmesso, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge n. 266/2005;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determina come parte integrante e sostanziale;
8. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune, dando espressamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgano di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituiscono illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto ecc."
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.